

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Come indicato all'articolo 13, comma 1 lettera a) e all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati suindicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

BECCA ANDREA	
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, Comma 1, lett. a)	Atto di nomina - Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 01.06.2011 (allegata) Durata incarico 5 anni. Sindaco di Tula dal 01.06.2011 Consigliere del CDA dell'Unione dei Comuni del Logudoro dal 10.07.2012 Componente dell'Assemblea dell'Unione del Logudoro dal 20.12.2007
Luogo di nascita	Sassari
Data di nascita	14.09.1969
Codice Fiscale	BCCNDR69P14I452E
Professione	Impiegato

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, Comma 1, lett. b) Curriculum – (allegato)	E' nato a Sassari il 14 Settembre 1969, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Sassari nel 1994. Dal 2003 lavora presso il Comune di Sassari con la qualifica di Funzionario.
---	--

Art. 14 – C.1, lett. C) D.lgs. n. 33/2013 - Compensi di qualsiasi natura all'Unione dei Comuni del Logudoro	Nessuna
Indennità di Carica all'Unione dei Comuni del Logudoro	Nessuna
Spese elettorali	Nessuna
Art. 14 – C.1, lett. F) D.lgs. n. 33/2013 - Reddito complessivo anno 2014	Euro 34.877,00